

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 115/2011

del 21 ottobre 2011

**che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 9/2011 del 1° aprile 2011 <sup>(1)</sup>.
- (2) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2011 del 30 settembre 2011 <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 304/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo in o su determinati prodotti <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 375/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 376/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 983/2009 relativo all'autorizzazione e al rifiuto di autorizzazione di talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 382/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 383/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010,

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini <sup>(7)</sup>.

- (8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 384/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo all'autorizzazione e al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini <sup>(8)</sup>.
- (9) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/169/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, concernente la non iscrizione del 2,4,4'-tricloro-2'-idrossibifenil etere nell'elenco dell'Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE <sup>(9)</sup>.
- (10) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/172/CE della Commissione, del 22 marzo 2010, che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi <sup>(10)</sup>.
- (11) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2010/161/UE della Commissione, del 17 marzo 2010, relativa al controllo della presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti <sup>(11)</sup>.
- (12) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 R 0304**: Regolamento (UE) n. 304/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010 (GU L 94 del 15.4.2010, pag. 1).»

<sup>(1)</sup> GU L 171 del 30.6.2011, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 318 dell'1.12.2011, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU L 94 del 15.4.2010, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 111 del 4.5.2010, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 111 del 4.5.2010, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 113 del 6.5.2010, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 113 del 6.5.2010, pag. 4.

<sup>(8)</sup> GU L 113 del 6.5.2010, pag. 6.

<sup>(9)</sup> GU L 75 del 23.3.2010, pag. 25.

<sup>(10)</sup> GU L 75 del 23.3.2010, pag. 33.

<sup>(11)</sup> GU L 68 del 18.3.2010, pag. 22.

## Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

1) al punto 54zze (decisione 2002/840/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 D 0172**: Decisione 2010/172/UE della Commissione, del 22 marzo 2010 (GU L 75 del 23.3.2010, pag. 33).»;

2) al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 R 0304**: Regolamento (UE) n. 304/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010 (GU L 94 del 15.4.2010, pag. 1).»;

3) al punto 54zzzzzb [regolamento (CE) n. 983/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32010 R 0376**: Regolamento (UE) n. 376/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010 (GU L 111 del 4.5.2010, pag. 3).»;

4) dopo il punto 54zzzzzg [regolamento (CE) n. 1168/2009 della Commissione] sono aggiunti i punti seguenti:

«54zzzzzh. **32010 R 0375**: Regolamento (UE) n. 375/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 111 del 4.5.2010, pag. 1).

54zzzzzi. **32010 R 0382**: Regolamento (UE) n. 382/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 113 del 6.5.2010, pag. 1).

54zzzzzj. **32010 R 0383**: Regolamento (UE) n. 383/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio

di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 113 del 6.5.2010, pag. 4).

54zzzzzk. **32010 R 0384**: Regolamento (UE) n. 384/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo all'autorizzazione e al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 113 del 6.5.2010, pag. 6).

54zzzzzl. **32010 D 0169**: Decisione 2010/169/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, concernente la non iscrizione del 2,4,4'-tricloro-2'-idrossibifenil etere nell'elenco dell'Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE (GU L 75 del 23.3.2010, pag. 25).»;

5) dopo il punto 66 (raccomandazione 2010/307/UE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«67. **32010 H 0161**: Raccomandazione 2010/161/UE della Commissione, del 17 marzo 2010, relativa al controllo della presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti (GU L 68 del 18.3.2010, pag. 22).»

## Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 304/2010, (UE) n. 375/2010, (UE) n. 376/2010, (UE) n. 382/2010, (UE) n. 383/2010 e (UE) n. 384/2010, delle decisioni 2010/169/UE e 2010/172/UE e della raccomandazione 2010/161/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

## Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

## Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.